

## **Convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale**

Conclusa in San Francisco il 9 luglio 1948

Approvata dall'Assemblea federale il 26 novembre 1974<sup>1</sup>

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 25 marzo 1975

Entrata in vigore per la Svizzera il 25 marzo 1976

(Stato 29 aprile 2025)

---

*La Conferenza internazionale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,*

convocata a San Francisco dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi il 17 giugno 1948 nella sua trentunesima sessione;

dopo aver deciso d'adoptare sotto forma di convenzione diverse proposte relative alla libertà sindacale e alla protezione del diritto sindacale, problema che costituisce il settimo punto dell'ordine del giorno della sessione;

considerato che il preambolo della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro enuncia, fra i mezzi suscettibili di migliorare le condizioni dei lavoratori e di garantire la pace, «l'affermazione del principio della libertà sindacale»;

considerando che la dichiarazione di Filadelfia ha nuovamente proclamato che «la libertà d'espressione e d'associazione è una condizione indispensabile per un progresso sostenuto»;

considerando che la Conferenza internazionale del Lavoro, nella sua trentesima sessione, ha adottato unanimamente i principi che devono essere la base del disciplinamento internazionale;

considerando che l'assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua dodicesima sessione, ha adottato tali principi e ha invitato l'Organizzazione internazionale del Lavoro a continuare tutti gli sforzi per adottare il più presto possibile una o più convenzioni internazionali;

adotta, nel presente giorno di luglio millenovecentoquarantotto, la convenzione che segue denominata Convenzione sulla libertà e la protezione del diritto sindacale, 1948.

### **Parte I Libertà sindacale**

#### **Art. 1**

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale entra in vigore la presente convenzione s'impegna a dar effetto alle disposizioni seguenti.

RU 1976 689; FF 1974 I 1537

<sup>1</sup> Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 26 nov. 1974 (RU 1976 687).

**Art. 2**

I lavoratori e i datori di lavoro, senza alcuna distinzione di sorta, hanno il diritto, senza alcuna preautorizzazione, di costituire organizzazioni di loro scelta come anche il diritto di affiliarsi a tali organizzazioni, all'unica condizione di conformarsi agli statuti di quest'ultime.

**Art. 3**

1. Le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri rappresentanti, di organizzare la loro gestione e attività e di formulare il proprio programma d'azione.
2. Le autorità pubbliche devono astenersi da qualsiasi intervento di natura tale da limitare tale diritto o da pregiudicarne l'esercizio legale.

**Art. 4**

Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro non soggiacciono a scioglimento o a sospensione per via amministrativa.

**Art. 5**

Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro hanno il diritto di costituire federazioni e confederazioni come anche il diritto di affiliarsi; ogni organizzazione, federazione e confederazione ha il diritto di affiliarsi a organizzazioni internazionali di lavoratori e datori di lavoro.

**Art. 6**

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 che precedono s'applicano alle federazioni e alle confederazioni delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

**Art. 7**

L'acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro, delle loro federazioni e confederazioni, non può essere subordinata a condizioni di natura tale da porre in causa l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

**Art. 8**

1. Nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, i datori di lavoro e le loro rispettive organizzazioni devono rispettare la legalità verso altre persone o collettività organizzate.
2. La legislazione nazionale non dev'essere pregiudicata né applicata in modo da recare pregiudizio alle garanzie previste nella presente convenzione.

**Art. 9**

1. Le garanzie previste dalla presente convenzione s'applicano alle forze armate e alla polizia nella misura determinata dalla legislazione nazionale.
2. Conformemente ai principi sanciti dal paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la ratificazione di questa convenzione da parte di un Membro non deve essere considerata come pregiudicante qualsiasi legge, sentenza, costume o accordo già esistenti che concedono ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente convenzione.

**Art. 10**

Nella presente convenzione, il termine «organizzazione» significa ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che persegue la finalità di promuovere e tutelare gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.

**Parte II  
Protezione del diritto sindacale****Art. 11**

Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione si obbliga ad adottare tutti i provvedimenti necessari adeguati per assicurare ai lavoratori e ai datori di lavoro il libero esercizio del diritto sindacale.

**Parte III  
Provvedimenti diversi****Art. 12**

1. Riguardo ai territori menzionati nell'articolo 35 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro<sup>2</sup> così come è stata emendata mediante l'istrumento d'emendamento alla costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, 1946, esclusi i territori di cui ai paragrafi 4 e 5 di detto emendato articolo, ciascun membro dell'Organizzazione che ratifica la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, contemporaneamente con la ratificazione, o entro il più breve termine possibile dopo di essa, una dichiarazione che menzioni:
  - a. i territori per i quali esso si impegna a far applicare immodificate le disposizioni della convenzione;
  - b. i territori per i quali esso si impegna a far applicare le disposizioni modificate della convenzione e la menzione di tali modificazioni;

<sup>2</sup> RS 0.820.1

- c. i territori per i quali la convenzione è inapplicabile e, in tal caso, la motivazione dell'inapplicabilità;
  - d. i territori per i quali esso riserva la propria decisione.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a e b del paragrafo 1 del presente articolo sono considerati parti integranti della ratificazione e produrranno effetti identici.
  3. Ciascun Membro può rinunciare mediante nuova dichiarazione a tutte le riserve o a parte di esse contenute nella dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b, c e d, del presente articolo.
  4. Ciascun Membro può, durante il periodo nel quale la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi il termine di qualsiasi dichiarazione precedente e menzionante le situazioni in determinati territori.

### Art. 13

1. Se i problemi trattati dalla presente convenzione entrano nel quadro delle competenze di autorità di un territorio non metropolitano, il membro responsabile dei rapporti internazionali di tale territorio, d'intesa con il governo del medesimo, può comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione d'accettazione, in nome di detto territorio, degli obblighi della presente convenzione.
2. La dichiarazione d'accettazione degli obblighi della presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro:
  - a. da due o più Membri dell'Organizzazione per un territorio collocato sotto la loro autorità congiunta;
  - b. da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell'amministrazione di un territorio in virtù di disposizioni della Carta delle Nazioni Unite<sup>3</sup> o di qualsiasi altra disposizione vigente per questo territorio.
3. Le dichiarazioni fatte al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione sono applicate al territorio con o senza modificazione; se la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazione, essa deve specificare in che consistono tali modificazioni.
4. Il membro o i membri o l'autorità internazionale interessati possono rinunciare interamente o parzialmente mediante dichiarazione successiva al diritto d'invocare una modificazione indicata in una dichiarazione precedente.
5. Il membro o i membri o l'autorità internazionale interessati possono, durante i periodi per i quali la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi qualsiasi dichiarazione precedente e menzioni la situazione riguardante l'applicazione della convenzione.

<sup>3</sup> RS 0.120

## **Parte IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 14**

Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

#### **Art. 15**

1. La presente convenzione vincola unicamente i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che han fatto registrare la ratificazione da parte del Direttore generale.
2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni dei due membri sono state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entra in vigore per ciascun membro, dodici mesi in cui è stata registrata la ratificazione.

#### **Art. 16**

1. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla scaduto che sia il periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione mediante un atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La disdetta prende effetto a contare dopo la registrazione.
2. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione il quale dopo un anno del decennio menzionato al paragrafo precedente non ricorre alla facoltà di disdetta prevista nel presente articolo è vincolato per un nuovo decennio e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni decennio nelle condizioni previste al presente articolo.

#### **Art. 17**

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifica a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni di tutte le ratificazioni, dichiarazioni e disdette che gli vengono comunicate dai membri dell'Organizzazione.
2. Con la notifica della registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiama l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entra in vigore.

#### **Art. 18**

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all'articolo 102 della

Carta delle Nazioni Unite<sup>4</sup>, informazioni complete in merito a qualsiasi ratificazione, dichiarazione e atti di disdetta registrati conformemente agli articoli precedenti.

### **Art. 19**

Alla scadenza di ogni decennio a contare dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e decide se occorre iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della revisione totale o parziale.

### **Art. 20**

1. Qualora la Conferenza dovesse adottare una nuova convenzione riguardante la revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione disponga altrimenti:

- a. la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione concernente la revisione comporta di pieno diritto, nonostante l'articolo 16 che precede, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riguardante la revisione sia entrata in vigore;
- b. a contare dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione riguardante la revisione, la presente convenzione cessa d'essere aperta alla ratificazione dei membri.

2. La presente convenzione permane in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i membri che l'avessero ratificata e che non ratifichino la convenzione riguardante la revisione.

### **Art. 21**

Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

*(Seguono le firme)*

**Campo d'applicazione il 29 aprile 2025<sup>5</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	3 giugno	1957	3 giugno	1958
Algeria	19 ottobre	1962 S	19 ottobre	1962
Angola	13 giugno	2001	13 giugno	2002
Antigua e Barbuda	2 febbraio	1983 S	2 febbraio	1983
Argentina	18 gennaio	1960	18 gennaio	1961
Armenia	2 gennaio	2006	2 gennaio	2007
Australia	28 febbraio	1973	28 febbraio	1974
Isola di Norfolk	15 giugno	1973	28 febbraio	1974
Austria	18 ottobre	1950	18 ottobre	1951
Azerbaijan	19 maggio	1992 S	19 maggio	1992
Bahamas	14 giugno	2001	14 giugno	2002
Bangladesh	22 giugno	1972 S	22 giugno	1972
Barbados	8 maggio	1967 S	8 maggio	1967
Belarus	6 novembre	1956	6 novembre	1957
Belgio	23 ottobre	1951	23 ottobre	1952
Belize	15 dicembre	1983 S	15 dicembre	1983
Benin	12 dicembre	1960 S	12 dicembre	1960
Bolivia	4 gennaio	1965	4 gennaio	1966
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Botswana	22 dicembre	1997	22 dicembre	1998
Bulgaria	8 giugno	1959	8 giugno	1960
Burkina Faso	21 novembre	1960 S	21 novembre	1960
Burundi	25 giugno	1993	25 giugno	1994
Cambogia	23 agosto	1999	23 agosto	2000
Camerun	3 settembre	1962 S	3 settembre	1962
Canada	23 marzo	1972	23 marzo	1973
Capo Verde	1° febbraio	1999	1° febbraio	2000
Ceca, Repubblica	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	10 novembre	1960 S	10 novembre	1960
Cile	1° febbraio	1999	1° febbraio	2000
Cina				
Hong Kong <sup>a</sup>	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	24 maggio	1966	24 maggio	1967
Colombia	16 novembre	1976	16 novembre	1977
Comore	23 ottobre	1978 S	23 ottobre	1978
Congo (Brazzaville)	10 novembre	1960 S	10 novembre	1960
Congo (Kinshasa)	20 giugno	2001	20 giugno	2002
Corea del Sud	20 aprile	2021 A	20 aprile	2022

<sup>5</sup> RU 1976 689; 1982 836; 1985 289; 1992 672; 2005 1747; 2008 29; 2010 3811; 2013 965; 2018 3035; 2024 553; 2025 304. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: [www.fedlex.admin.ch/it/treaty](http://www.fedlex.admin.ch/it/treaty).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Costa Rica	2 giugno	1960	2 giugno	1961
Côte d'Ivoire	21 novembre	1960 S	21 novembre	1960
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba	25 giugno	1952	25 giugno	1953
Danimarca	13 giugno	1951	13 giugno	1952
Groenlandia	31 maggio	1954	31 maggio	1954
Isole Faerøer	28 settembre	1960	28 settembre	1960
Dominica	28 febbraio	1983 S	28 febbraio	1983
Dominicana, Repubblica	5 dicembre	1956	5 dicembre	1957
Ecuador	29 maggio	1967	29 maggio	1968
Egitto	6 novembre	1957	6 novembre	1958
El Salvador	6 settembre	2006	6 settembre	2007
Eritrea	22 febbraio	2000	22 febbraio	2001
Estonia	22 marzo	1994	22 marzo	1995
Eswatini	26 aprile	1978 S	26 aprile	1978
Etiopia	4 giugno	1963	4 giugno	1964
Figi	17 aprile	2002	17 aprile	2003
Filippine	29 dicembre	1953	29 dicembre	1954
Finlandia	20 gennaio	1950	20 gennaio	1951
Francia	28 giugno	1951	28 giugno	1952
Guadalupa	27 aprile	1955	27 aprile	1955
Guayana francese	27 aprile	1955	27 aprile	1955
Martinica	27 aprile	1955	27 aprile	1955
Nuova Caledonia	19 marzo	1954	19 marzo	1954
Polinesia francese	19 marzo	1954	19 marzo	1954
Riunione	27 aprile	1955	27 aprile	1955
St. Pierre e Miquelon	19 marzo	1954	19 marzo	1954
Territori Australi e Antartici Francesi	13 marzo	1990	13 marzo	1990
Gabon	14 ottobre	1960 S	14 ottobre	1960
Gambia	4 settembre	2000	4 settembre	2001
Georgia	3 agosto	1999	3 agosto	2000
Germania	20 marzo	1957	20 marzo	1958
Ghana	2 giugno	1965	2 giugno	1966
Giamaica	26 dicembre	1962 S	26 dicembre	1962
Giappone	14 giugno	1965	14 giugno	1966
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978
Grecia	30 marzo	1962	30 marzo	1963
Grenada	25 ottobre	1994	25 ottobre	1995
Guatemala	13 febbraio	1952	13 febbraio	1953
Guinea	21 gennaio	1959 S	21 gennaio	1959
Giunea-Bissau	9 giugno	2023	9 giugno	2024
Guinea equatoriale	13 agosto	2001	13 agosto	2002
Guyana	25 settembre	1967	25 settembre	1968

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Haiti	5 giugno	1979	5 giugno	1980
Honduras	27 giugno	1956	27 giugno	1957
Indonesia	9 giugno	1998	9 giugno	1999
Iraq	1° giugno	2018	1° giugno	2019
Irlanda	4 giugno	1955	4 giugno	1956
Islanda	19 agosto	1950	19 agosto	1951
Isole Salomone	13 aprile	2012	13 aprile	2013
Israele	28 gennaio	1957	28 gennaio	1958
Italia	13 maggio	1958	13 maggio	1959
Kazakistan	13 dicembre	2000	13 dicembre	2001
Kirghizistan	31 marzo	1992 S	31 marzo	1992
Kiribati	3 febbraio	2000 S	3 febbraio	2000
Kuwait	21 settembre	1961	21 settembre	1962
Lesotho*	31 ottobre	1966 S	31 ottobre	1966
Lettonia	27 gennaio	1992	27 gennaio	1993
Liberia	25 maggio	1962	25 maggio	1963
Libia	4 ottobre	2000	4 ottobre	2001
Lituania	26 settembre	1994	26 settembre	1995
Lussemburgo	3 marzo	1958	3 marzo	1959
Macedonia del Nord	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Madagascar	1° novembre	1960 S	1° novembre	1960
Malawi	19 novembre	1999	19 novembre	2000
Maldive	4 gennaio	2013	4 gennaio	2014
Mali	22 settembre	1960 S	22 settembre	1960
Malta	4 gennaio	1965	4 gennaio	1966
Mauritania	20 giugno	1961 S	20 giugno	1961
Maurizio	1° aprile	2005	1° aprile	2006
Messico	1° aprile	1950	1° aprile	1951
Moldova	12 agosto	1996	12 agosto	1997
Mongolia	3 giugno	1969	3 giugno	1970
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	23 dicembre	1996	23 dicembre	1997
Myanmar	4 marzo	1955	4 marzo	1956
Namibia	3 gennaio	1995	3 gennaio	1996
Nicaragua	31 ottobre	1967	31 ottobre	1968
Niger	27 febbraio	1961 S	27 febbraio	1961
Nigeria	17 ottobre	1960 S	17 ottobre	1960
Norvegia	4 luglio	1949	4 luglio	1950
Paesi Bassi	7 marzo	1950	7 marzo	1951
Aruba	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Curaçao	25 giugno	1951	25 giugno	1951
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	25 giugno	1951	25 giugno	1951
Sint Maarten	25 giugno	1951	25 giugno	1951

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Pakistan	14 febbraio	1951	14 febbraio	1952
Panama	3 giugno	1958	3 giugno	1959
Papua Nuova Guinea	2 giugno	2000	2 giugno	2001
Paraguay	28 giugno	1962	28 giugno	1963
Perù	2 marzo	1960	2 marzo	1961
Polonia	25 febbraio	1957	25 febbraio	1958
Portogallo	14 ottobre	1977	14 ottobre	1978
Regno Unito <sup>b</sup>	27 giugno	1949	4 luglio	1950
Bermuda	10 gennaio	1962	10 gennaio	1962
Gibilterra*	19 giugno	1958	19 giugno	1958
Guernesey	27 giugno	1949	4 luglio	1950
Isola di Man	27 giugno	1949	4 luglio	1950
Isole Falkland	5 luglio	1962	5 luglio	1962
Isole Vergini britanniche	12 giugno	1964	12 giugno	1964
Jersey	27 giugno	1949	4 luglio	1950
Montserrat	26 novembre	1962	26 novembre	1962
Sant'Elena*	26 maggio	1966	26 maggio	1966
Rep. Centrafricana	27 ottobre	1960 S	27 ottobre	1960
Romania	28 maggio	1957	28 maggio	1958
Ruanda	8 novembre	1988	8 novembre	1989
Russia	10 agosto	1956	10 agosto	1957
Saint Kitts e Nevis	25 agosto	2000	25 agosto	2001
Saint Lucia	14 maggio	1980 S	14 maggio	1980
Saint Vincent e Grenadine	9 novembre	2001	9 novembre	2002
Samoa	30 giugno	2008	30 giugno	2009
San Marino	19 dicembre	1986	19 dicembre	1987
São Tomé e Príncipe	17 giugno	1992	17 giugno	1993
Scicelle	6 febbraio	1978 S	6 febbraio	1978
Senegal	4 novembre	1960 S	4 novembre	1960
Serbia	24 novembre	2000 S	23 luglio	1959
Sierra Leone	15 giugno	1961	15 giugno	1962
Siria	26 luglio	1960 S	26 luglio	1961
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Somalia	20 marzo	2014	20 marzo	2015
Spagna	20 aprile	1977	20 aprile	1978
Sri Lanka	15 settembre	1995	15 settembre	1996
Sudafrica	19 febbraio	1996	19 febbraio	1997
Sudan	17 marzo	2021 A	17 marzo	2022
Suriname	15 giugno	1976 S	15 giugno	1976
Svezia	25 novembre	1949	25 novembre	1950
Svizzera	25 marzo	1975	25 marzo	1976
Tagikistan	26 novembre	1993 S	26 novembre	1993
Tanzania	18 aprile	2000	18 aprile	2001

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Timor-Leste	16 giugno	2009	16 giugno	2010
Togo	7 giugno	1960 S	7 giugno	1960
Trinidad e Tobago	24 maggio	1963 S	24 maggio	1963
Tunisia	18 giugno	1957	18 giugno	1958
Turchia	12 luglio	1993	12 luglio	1994
Turkmenistan	15 maggio	1997	15 maggio	1998
Ucraina	14 settembre	1956	14 settembre	1957
Uganda	2 giugno	2006	2 giugno	2007
Ungheria	6 giugno	1957	6 giugno	1958
Uruguay	18 marzo	1954	18 marzo	1955
Uzbekistan	12 dicembre	2016	12 dicembre	2016
Vanuatu	28 agosto	2006	28 agosto	2007
Venezuela	20 settembre	1982	20 settembre	1983
Yemen	29 luglio	1976	29 luglio	1977
Zambia	2 settembre	1996	2 settembre	1997
Zimbabwe	9 aprile	2003	9 aprile	2004

## \* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione internazionale del lavoro: [www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm](http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm) oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- a Dal 15 ott. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- b La ratificazione non si applica nell'Irlanda del nord.

